

Con ricorso depositato il 05.12.2023, [REDACTED] ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari del 31.05.2023 notificata il giorno 07.11.2023, con il quale era stata rigetta la sua domanda reiterata di protezione internazionale.

Il ricorrente, in particolare, ha censurato il provvedimento di diniego per la non corretta valutazione delle ragioni che l'avevano indotto all'espatrio, data dalle condizioni di estrema indigenza in cui versava nel Paese di origine.

Il ricorrente, pertanto, chiede quindi di annullare il provvedimento emesso dalla C.T. Cagliari in data 31.05.2023 notificata il giorno 07.11.2023, per il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato, in via subordinata, del diritto alla protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.

È intervenuto il Pubblico Ministero, comunicando l'inesistenza di motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

L'udienza del 10.09.2024 è stata rinviata all'udienza del 26.09.2024 e ulteriormente rinviata al 17.12.2024.

All'udienza del 17.12.2024, il ricorrente in lingua italiana ha dichiarato:

“Confermo quanto dichiarato alla commissione e riportato nel ricorso.

A.D.R.: è seconda volta che presento la domanda di protezione internazionale e anche la seconda volta sono stato sentito in audizione dalla Commissione territoriale.

A.D.R.: il mio paese di origine è il Gambia. Sono in Italia da 7 anni.

A.D.R.: la prima volta che ho fatto l'audizione in Commissione territoriale è stato nel 2021.

A.D.R.: dal 2021 ad oggi ho sempre lavorato.

A.D.R.: sono residente a Foggia e sto vivendo a [REDACTED], in provincia di Foggia. Condivido la casa con un marocchino. Pago 125 euro al mese. Non ho contratto di locazione.

A.D.R.: ad oggi non sto lavorando perché è appena terminato il mio contratto di lavoro come bracciante agricolo nella raccolta delle olive. Il contratto di lavoro appena terminato ha avuto la durata di 1 mese. Sono stato pagato con 70 euro al giorno. Ho lavorato nelle campagne di [REDACTED]. Complessivamente ho percepito circa 1200/1300 euro.

A.D.R.: a gennaio devo iniziare un altro lavoro in una vigna. Devo sottoscrivere un contratto sempre come bracciante agricolo. Dovrò lavorare per circa un mese.

A.D.R.: dal 2021 ad oggi ho lavorato sempre in agricoltura come bracciante. Ho lavorato con contratto ma anche in nero. Sono stato sempre pagato.

A.D.R.: il contratto più lungo che ho sottoscritto è stato nella raccolta degli asparagi. Ho lavorato per circa 3 mesi. Sono stato pagato.

A.D.R.: dal 2021 ad oggi ho lavorato spesso per brevi periodi e con datori di lavoro diversi. Ho lavorato quasi sempre nelle campagne di [REDACTED].

A.D.R.: nel 2022 ho lavorato anche a [REDACTED] nella vendemmia. Sono stato pagato.

A.D.R.: da quando sono in Italia ho frequentato la scuola nel periodo in cui ho vissuto a Cagliari.

A.D.R.: dalla Sardegna sono andato via perché non potevo più soggiornare nel centro di accoglienza.

A.D.R.: sono andato a Foggia perché un mio connazionale mi ha detto che si stava bene e che c'era lavoro. Vivo qui a Foggia da circa 5 anni.

A.D.R.: quando non lavoro mi piace fare attività sportiva. Mi piace correre.

A.D.R.: gioco a calcio in una squadra di [REDACTED] con cui ho fatto anche un campionato, ma dall'anno scorso non sto più giocando perché non posso essere iscritto in quanto non ho di documenti di soggiorno in regola.

A.D.R.: in Gambia vive mia madre e i miei fratelli e sorelle. In tutto sono 8. Mio padre è morto prima che io lasciassi il mio paese.

A.D.R.: loro lavorano in agricoltura, ma sono molto poveri.

A.D.R.: senza il mio aiuto dall'Italia non saprebbero come vivere. Se andassi in carcere loro morirebbero di fame. Quindi qui in Italia devo lavorare onestamente per mantenere la mia famiglia.

A.D.R.: l'ultima volta che ho mandato soldi alla mia famiglia è stato il mese scorso. Ho mandato 200 euro.

A.D.R.: non posso tornare nel mio paese perché senza il mio lavoro qui in Italia né io né la mia famiglia potremo vivere.

A.D.R.: l'anno scorso ho perso il portafogli con la postapay e altri documenti. Non ho potuto rinnovare niente perché la Questura non mi rilascia il permesso di soggiorno provvisorio. Non ho neanche potuto rinnovare il conto corrente che ho bloccato. Quindi a lavoro mi stanno pagando in contanti.

A.D.R.: per andare a lavoro uso i mezzi pubblici.

A.D.R.: ringrazio per avermi ascoltato e chiedo solo di avere i documenti di soggiorno per vivere e lavorare serenamente.

A.D.R.: non ho altro da aggiungere.

All'udienza del 02.10.2025, fissata per una nuova audizione del ricorrente finalizzata a meglio chiarire le ragioni dell'espatrio, in lingua italiana ha dichiarato:

“Confermo i dati anagrafici indicati nel ricorso. Ho 28 anni e provengo dal Gambia dove ho studiato presso una scuola coranica per circa 1 anno. Non so leggere e scrivere nella mia lingua. So un po' scrivere e leggere in arabo.

Ho lasciato il Gambia non ricordo di preciso quando perché sono passati tanti anni, ricordo di aver vissuto in Libia dove ho lavorato e dove ho subito delle torture e sono stato anche trattenuto contro la mia volontà. Sono arrivato in Italia nel 2017. Da allora io vivo in Italia, eccetto per un periodo in cui io ho provato a vivere in Francia. Si è trattato di qualche mese e poi ho fatto rientro in Italia.

Mi viene chiesto di raccontare la mia vita qui in Italia, posso dire che al mio arrivo e sono stato accolto presso un centro di accoglienza per adulti a Cagliari.

Mi viene chiesto quando io abbia lasciato il centro di accoglienza, posso dire dopo circa due anni, non ricordo bene e mi sono trasferito a Foggia dove vivo tuttora.

Mi viene chiesto dove io vivo, posso dire che non avevo trovato una casa in locazione e pertanto sono andato a vivere a Borgo Mezzanone. Lì si vive strano ed è pericoloso per possibili incendi. La casa dove vivo è in lamiera, senza bagno e senza acqua corrente. Io non vivo più lì, ma a Foggia, nella

Mi viene chiesto se io stia lavorando, posso dire che per il momento io non sto lavorando perché il mio permesso provvisorio è da rinnovare, ma ho lavorato con regolare contratto sino a questo mese.

Ho lavorato come bracciante con regolare contratto e per una paga mensile di

Il primo contratto regolare mi è stato fatto nel mese di circa 1.000,00 euro. Ho lavorato per due mesi, da giugno sino a settembre

Mi viene chiesto se io abbia frequentato corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, posso dire di sì, mi sono stati anche rilasciati dei certificati di conoscenza della lingua italiana, ma sono andati perduti. Nel tempo ho svolto anche corsi di formazione, sono due, uno per la conduzione di carelli e muletti, un altro per il settore alimentare.

Mi viene chiesto come stia di salute, posso dire che sto bene.

Mi viene chiesto se io abbia relazioni sentimentali e/o parentali in Italia, posso dire di no.

Mi viene chiesto quale sia oggi il motivo per il quale non voglia rientrare nel mio Paese, posso dire che vorrei tornare, ma non per rimanervi. Io voglio stare qui in Italia. Io quando ero in Gambia avevo dei problemi. Io sono il primo figlio. Mio padre è morto quando io ero piccolo. Mia madre si è risposata con una persona anziana e ipovedente. Io non sono potuto andare a scuola perché per me non c'era denaro a sufficienza. Io ho altri fratelli, per la precisione 7. Io ho iniziato a lavorare verso i 16 anni. Ho sempre vissuto con mia madre. Da piccolo frequentavo una accademia di calcio. Era gratuita. Mi viene chiesto se prima dei 16 anni io abbia lavorato, posso rispondere di no. Dopo i 16 anni ho iniziato a lavorare in una carrozzeria. Stavo imparando il mestiere per cui non avevo

una paga fissa. In sostanza nel mio Paese non avevo un futuro, né un guadagno vero che mi permettesse di vivere dignitosamente. Sono partito ed ho deciso di espatriare per cercare una migliore condizione di vita e lavorativa. Sono andato in Libia per cambiare la mia vita e aiutare la mia famiglia. In Libia si viveva al tempo una situazione di guerra civile, motivo per il quale ho deciso di venire in Italia. Vivere in Libia non era più sicuro. Qua si vive bene e puoi scegliere cosa fare della propria vita, mentre nel mio Paese no.

Mi viene chiesto se oltre al lavoro di cui ho parlato in Italia io abbia svolto altri lavori con regolari contratti, posso dire di no perché purtroppo sono finito nelle mani di un caporale che non mi ha fatto il contratto regolare come richiesto. Il caporale è bulgaro.

Mi viene chiesto se nell'arco di questi anni io abbia avuto problemi con la giustizia italiana, posso dire di sì, ho perso il mio portafoglio e non capivo niente e sono andato in escandescenze. C'è stato un processo in Tribunale e sono stato condannato. Era il 2023 quando sono stato condannato per questo fatto commesso nel 2022 a Serracapriola.

Mi viene chiesto se voglia aggiungere altro, posso dire che la mia testa non sta bene, sento qualcosa nelle orecchie. Sono un po' agitato. Vorrei dire che io mi sono scusato davanti al Giudice penale del mio comportamento e quella è stata l'unica volta in cui io ho commesso un reato.

A domanda dell'avv. Di Marco mi viene richiesto di spiegare per quanto tempo io sia rimasto con solo la ricevuta del permesso di soggiorno senza che la Questura abbia rilasciato il permesso di soggiorno, posso dire che io sono stato oltre un anno senza il permesso provvisorio che mi è stato consegnato solo a maggio del 2025 ed io immediatamente dopo ho trovato un lavoro regolare.

A domanda dell'avv. Di Marco mi viene chiesto se io abbia giocato a calcio in Italia, posso dire che per un anno io ho giocato a calcio; era il 2022 e giocavo con la squadra del [REDACTED], come centrocampista. Non ero tesserato perché non avevo un permesso di soggiorno. Ho smesso perché dopo il mio comportamento che ho descritto sopra non ho più avuto il coraggio di presentarmi dalla squadra. Preciso che la squadra era nel girone [REDACTED].

A domanda dell'avv. Di Marco mi viene chiesto di specificare dove vivessi prima di trasferirmi a Foggia, posso dire che per un periodo ho vissuto a [REDACTED] presso un conoscente a cui ogni mese versavo 125,00 euro.

A domanda del Giudice mi viene chiesto come guadagnassi questi 150,00 euro, posso dire che lavoravo come bracciante a giornata e guadagnavo circa 75,00 euro al giorno.”

Alla successiva udienza del 25 novembre 2025 è stato evidenziato che il ricorrente, sia in sede di reiterazione della domanda di protezione internazionale sia nel corso della prima audizione del 21 settembre 2021, ha dichiarato di aver abbandonato il Paese di origine a causa del proprio orientamento

sessuale, temendo per tale motivo di essere vittima di violenze da parte dei familiari. La riapertura dell'istruttoria è stata altresì disposta al fine di verificare eventuali ulteriori profili di vulnerabilità del richiedente, con particolare riferimento al periodo trascorso in Libia — quando egli era ancora minorenne — sotto il controllo di un trafficante, nonché agli episodi di sfruttamento lavorativo subiti nel 2018 presso l'insediamento di Borgo Mezzanone (FG), riconducibili al fenomeno del cosiddetto "caporalato". Il difensore ha fatto presente che in seno al ricorso introduttivo del giudizio era stata presentata domanda di protezione internazionale proprio in virtù dell'asserito orientamento sessuale del ricorrente, ma già all'udienza del 17.12.2024, davanti al Gop De Murtas, aveva fatto presente che, sentito il ricorrente, non era intenzione del predetto coltivare le domande di protezione maggiore stante il fatto che era emerso prima dell'udienza medesima che la motivazione relativa all'orientamento sessuale non fosse fondato. L'Avv. Di Marco ha dichiarato di essersi resa conto della mancata verbalizzazione di quanto dichiarato, solo successivamente al decreto notificato il 21.10.2025.

Ha dichiarato, altresì, che nelle successive udienze non ha ritenuto di dover porre domande per sollecitare anche il Giudice in merito in quanto motivo non fondato e non più di interesse. A tal fine ha dichiarato espressamente, in presenza del proprio assistito, di non voler coltivare la domanda di protezione internazionale relativamente all'orientamento sessuale, ma di voler confermare le domande già presentate in riferimento ad altre e possibili motivazioni che siano emerse o che emergano durante la presente udienza al fine del riconoscimento delle protezioni medesime, maggiori o complementare.

All'udienza, il ricorrente in lingua italiana ha dichiarato:

“Confermo quanto ho già riferito nelle precedenti audizioni. Per quanto attiene al mio orientamento sessuale, posso dire che io sono eterosessuale perché a me piacciono solo le donne. Quando presentai domanda di protezione reiterata mi venne consigliato da alcuni amici più grandi di dare questa motivazione, ma io successivamente alla presentazione del ricorso introduttivo e prima di essere sentito in Tribunale, avuto un altro colloquio con il mio legale, ho rappresentato che ciò non era vero.

Mi viene chiesto, altresì, di riferire in merito alla mia condizione di vita e lavorativa pregressa e attuale. Mi viene chiesto di riferire, in particolare, di come io abbia conosciuto l'Ente Anti-tratta della cooperativa sociale Med Raining, posso dire di aver conosciuto questo ente nel 2021. Al tempo io abitavo a Borgo Mezzanone in una casa in lamiera che avevo fatto io insieme ad un mio amico. Io non conoscevo nessuno se non quel ragazzo quando arrivai a Foggia ed è per questo che andai a Borgo Mezzanone dove lui viveva già, ma in un posto più piccolo. Così abbiamo fatto una costruzione con delle lamiere per farci stare sotto due letti. Non c'era il bagno, non c'era l'acqua corrente e ci

riscaldavamo con quello che trovavamo. Preciso che avevamo l'accesso alla corrente elettrica, non so come, ma c'era, per cui ci riscaldavamo con un ferro da stiro che avevamo recuperato dall'immondizia. Sono rimasto lì per un po' di anni, dal 2019 sino al 2023.

Ho conosciuto il personale dell'ente anti tratta di cui ho parlato sopra perché stazionavano fuori da Borgo Mezzano e quindi li vedevo tutti i giorni con cartelli riconoscibili. Avevo capito che potevano aiutarmi. Sono io che mi sono rivolto a loro perché non riuscivo più ad andare avanti. Nonostante io stessi lavorando come bracciante non avevo i soldi per vivere. Secondo me ero troppo sfruttato, lavoravo male, venivo pagato poco. Ed ero sotto un caporale africano. Mi viene chiesto se io sia mai stato picchiato, posso dire di no, ma violentemente ripreso verbalmente questo sì. Ho lavorato sotto caporalato anche quando lavoravo a [REDACTED]. Al tempo il caporale era bulgaro, ma posso dire che tutto sommato lì lavoravo bene e venivo pagato di più, almeno 10,00 euro l'ora. Era il 2023/2024, dopo che sono andato via da Borgo Mezzanone. Quando abitavo a Borgo Mezzanone le condizioni di vita erano bruttissime ed avevo molta paura, c'erano troppi africani tutti insieme e lì dentro c'era molta violenza e dovevi guardarti le spalle e stare attento.

A [REDACTED] invece io stavo bene, nessuno mi disturbava, facevo il mio lavoro; lì io vivevo in una casa abbandonata da solo. Non avevo la luce, né acqua corrente. Adesso vivo a Foggia da poco tempo, circa 4 mesi. [REDACTED] Le condizioni di vita son sempre difficili. Abbiamo la luce ed anche l'acqua corrente. Ci sono altre persone che vivono lì, ma io ho i miei spazi.

Mi viene chiesto quante ore al giorno lavoravo, posso dire che quando ero a Borgo Mezzanone venivo pagato 5,00 o 7,00 euro all'ora per cui ero io che facevo più ore per poter guadagnare di più. Ero pertanto costretto dalla necessità a lavorare 8 o 9 ore al giorno. Lavoravo senza contratto. Venivo contattato da un caporale la mattina presto alle 5.00. Mi viene chiesto di spiegarmi meglio, posso dire che io insieme ad altre persone di Borgo Mezzanone la mattina mi facevo trovare in un punto sulla strada dove sapevamo passasse il caporale con il suo furgoncino. Eravamo in tanti. Il posto dove lavorare era sempre lo stesso. Ho anche conosciuto il proprietario del terreno che noi chiamavamo padrone. Era italiano. Sul posto di lavoro c'erano altre persone che ci controllavano e ci dicevano cosa dovevamo fare. Erano stranieri: non era il caporale che ci portava, ma altre persone. Erano violenti verbalmente con noi. Mi viene chiesto chi mi pagasse, posso dire che se io avessi avuto i documenti sarei stato pagato come gli altri tramite bonifico sulla post-pay, ma siccome ero senza documenti venivo pagato in contanti a fine giornata o al mese dal caporale. Io iniziavo a lavorare alle 6.30 del mattino. Io al caporale davo 5 euro solo quando era lui a trasportarmi sul posto di lavoro e poi io guadagnavo al mese circa 1000,00 euro ed al caporale davo a volte 150,00 euro a volte 250,00 al mese a seconda del guadagno effettivo. Mi viene chiesto se potessi non dare

questi soldi al caporale, preciso che i soldi ci venivano dati dal caporale per cui era lui che decideva cosa trattenere. Lui ogni giorno mi prendeva dei soldi. Il capo italiano dava i soldi a lui e lui poi li dava a me, se il capo italiano non avesse dato soldi giornalmente allora sarei stato pagato al mese. A [REDACTED] invece stavo bene, avevo il contratto di lavoro regolare. Mi viene chiesto se io avessi diritti come ferie e malattia, posso dire che ho lavorato per alcuni mesi lì. Se stavo male potevo non andare a lavorare. Quando ero a Borgo Mezzanone e mi facevo male, invece, la regola era che anche se io mi fossi fatto male, come era successo a seguito di alcuni tagli sulle mani, dovevo continuare a lavorare.

Attualmente non sto lavorando. Sono stato assunto per qualche giorno per la raccolta delle olive, ma adesso sono in cerca di un lavoro.

Io vorrei giocare a pallone. Ero un calciatore. Lavoro nei campi da quando avevo 12 anni, anche quando ero nel mio Paese, e sono stanco, vorrei fare altro, il mio fisico non regge più. Sono stato sempre sfruttato fisicamente ed ho sempre fatto quello che mi veniva chiesto, ma sono stanco.

Mi viene chiesto perché non ho voluto aderire al programma di protezione proposto dall'ente anti tratta, posso dire che non lo so, non avevo proprio paura, ma avrei accettato se mi fosse stato garantito un posto dove dormire. Avrei voluto aderire, ma non avrei saputo dove andare e avrei continuato a vedere le stesse persone e vivere sempre a Borgo Mezzanone. Non sarebbe stato facile e avevo paura di ripercussioni, anche di morire a causa delle mie parole e del fatto che avevo aderito. Avrei dovuto aiutare lo Stato contro i caporali, ma ho avuto paura.

Mi viene chiesto se io adesso possa vivere dignitosamente, posso dire di no, né prima, né adesso.

Mi viene chiesto di raccontare la mia vita in Libia, posso dire che sono arrivato in Libia nel 2015 sino al 2016. Ero minorenne. Mi ha mandato lì mia madre per lavorare e guadagnare qualcosa per aiutare la mia famiglia. Mio padre è morto quando io ancora vivevo in Gambia e prima di partire per la Libia. Io ho 8 tra fratelli e sorelle, più mia madre e un dei miei nonni che viveva nella nostra casa. Ero l'unico che poteva aiutare economicamente la famiglia. Anche mia mamma era bracciante e lavora anche tuttora. Io adesso non riesco ad aiutare la mia famiglia. Tutti i giorni mia mamma mi chiede se stia lavorando. Da quando io sono in Italia sono quasi sempre riuscito a mandare dei soldi. Non lo faccio da circa due mesi.

Quando ero in Libia vivevo insieme ad altri stranieri. Avevo anche lì un capo e dovevo procacciare i clienti per le prostitute. Questo era il mio lavoro e venivo pagato dal mio capo. Lui doveva aiutarmi per partire in Italia. Non avevo nessuno solo questa persona. L'ho fatto per due anni. Mi viene chiesto se io abbia mai subito violenze o minacce da parte di qualcuno in Libia e se sì, di che tipo, posso dire di no, nessuno mi ha mai fatto violenza o minacciato in Libia. C'era però la guerra e non potevo stare lì più. chiunque era per strada subiva violenza in generale per il solo fatto di trovarsi lì.

Mi viene chiesto se io volessi rimanere in Libia, posso dire che io fin dall'inizio del mio arrivo in Libia volevo venire in Italia.

Mi viene letto il contenuto della relazione della Cooperativa sociale Med Raining ed in particolare il passaggio relativo alla Libia qui di seguito riportato:

Ha trascorso diverso tempo in Libia, dove veniva reclutato da degli uomini che lo costringevano a lavorare senza ottenere alcun compenso. Il denaro guadagnato lavorando, veniva utilizzato dalle persone che lo reclutavano e che di fatto erano i suoi carcerieri all'interno di una prigione libica.

L'uomo afferma di essere riuscito a scappare grazie all'aiuto di un connazionale, in prigione veniva picchiato affinché potesse costringere la famiglia di origine ad inviare del denaro per poter proseguire il viaggio.

Non lo confermo. Confermo solo la parte relativa al caporalato.

Mi viene chiesto se confermo il contenuto della seconda relazione, quella della Cooperativa Sociale CAT di Firenze, posso dire di essere stato a Firenze per far visita a tre ragazzi che avevo conosciuto. Lì sono stato fermato per strada da alcuni appartenenti alla Cooperativa e ci siamo messi a parlare e ho raccontato la mia esperienza lavorativa. Mi viene chiesto se ricordo la data o il periodo in cui è stata fatta questa intervista perché la relazione non è datata, posso dire che mi sembra tre anni fa. Confermo il contenuto della relazione relativamente ai fatti ivi riportati.”

Nel merito, deve escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007¹.

Nel caso di specie, sebbene in sede di reiterazione della domanda di protezione internazionale il ricorrente avesse dichiarato di non poter tornare nel Paese di origine per il timore di poter essere perseguitato in ragione del suo orientamento sessuale, nel corso dell'udienza del 25.11.2025 è emerso che la motivazione relativa all'orientamento sessuale non era fondata. È risultato altresì non veritiero il racconto relativo allo sfruttamento subito, ancora minorenne, in Libia ad opera di un trafficante (“*Mi viene letto il contenuto della relazione della Cooperativa sociale Med Raining ed in particolare il passaggio relativo alla Libia[...]*Non lo confermo. Confermo solo la parte relativa al caporalato”).

Di contro, risultano fondati gli elementi relativi allo sfruttamento lavorativo che il ricorrente avrebbe

¹ Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2 lett. e) il rifugiato nel “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.

subito durante la permanenza in Italia, e nello specifico nel periodo che va dal 2018 al 2024. Questi ultimi elementi, invero, non sono riconducibili alle fattispecie tutelate dalla protezione internazionale. Per i motivi sopra elencati, il racconto del ricorrente non permette di riferire al ricorrente il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Pertanto, deve escludersi che egli rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare dello status di rifugiato (art. 2, lett. e del d.lgs n. 251/2007).

Occorre quindi valutare se il ricorrente possa beneficiare o meno della misura prevista dall'art. 2, lett. g), del decreto n. 251 del 2007, il quale stabilisce che al cittadino straniero, che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando "sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno², come definito nel presente decreto" e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

Nel caso di specie, per quanto sopra rilevato, deve escludersi la sussistenza del pericolo per il ricorrente, in caso di rimpatrio, di essere condannato a morte o all'esecuzione della pena di morte, o esposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante.

Quanto alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 2007 n. 251, ovvero al rischio di essere coinvolto in un conflitto armato generalizzato, si ricorda che la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 30 gennaio 2014, nella causa C – 285 /12, Diakité) insegna che "si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".

Deve precisarsi che la stessa decisione ha chiarito che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e

² Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all'interno o internazionale.

generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell’uomo”.

Invero, il legislatore comunitario ha codificato, unicamente, “l’ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” punti 28 e 29 della sentenza sopra citata.

In ragione di quanto esposto, al fine del riconoscimento della misura di protezione in discorso, non è sufficiente l’esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che l’intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso, zona di provenienza del richiedente, sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno risulti concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica.

La Corte di Giustizia insegna, inoltre, che il grado di personalizzazione del rischio deve essere tanto meno elevato quanto più alto è il grado di violenza indiscriminata; viceversa, tanto meno il grado di violenza è elevato, tanto più dovrà sussistere una più alta esposizione ad un rischio individuale in ragione di elementi peculiari della condizione personale del ricorrente.

Ritiene il collegio che non possa essere riconosciuta al richiedente neanche la predetta forma di tutela. Invero, dalla consultazione delle fonti internazionali emerge l’insussistenza, in Gambia di una situazione paragonabile a quella sopra descritta.

COI GAMBIA

Esteso per 450 km lungo il fiume Gambia, il Paese è circondato dal Senegal, ad eccezione di un fronte di 60 km sull’Oceano Atlantico. Il Paese è uno dei più piccoli dell’Africa, con una superficie di circa 10,7 mila chilometri quadrati e una popolazione di 2,5 milioni di abitanti.

Il tasso di alfabetizzazione, inteso come capacità di leggere e scrivere di una persona al di sopra dei 15 anni di età, è del 50,8% ma per le donne si riduce al 41,6%.

SITUAZIONE SICUREZZA

La situazione della sicurezza in Gambia è influenzata negativamente dalla situazione nel vicino Senegal. Nella zona di confine meridionale, adiacente alla regione senegalese della Casamance, si verificano scontri isolati che coinvolgono il Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (Movement des Forces Démocratiques de la Casamance, MFDC), che mira a distaccare la regione della Casamance dal Senegal⁴². Dal 1982, la regione della Casamance in Senegal, a sud del Gambia, è teatro di scontri armati tra l’esercito senegalese ed il movimento separatista Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). Le tensioni sono aumentate e diminuite nel corso degli ultimi quarant’anni, ma sono rimaste nella zona come un conflitto a bassa intensità. Il confine tra Casamance e Gambia è lungo e poroso: non ci sono valichi di frontiera ufficiali e le persone si spostano da una parte all’altra con poche restrizioni. Le comunità di confine sono storicamente interconnesse, in particolare attraverso i matrimoni misti, e hanno condiviso le stesse norme e costumi sociali fin dai tempi precoloniali⁴³. L’esercito senegalese si avventura occasionalmente in territorio gambiano alla ricerca di guerriglieri.

Il monopolio dello stato gambiano sull'uso legittimo della forza non è contestato, ma ci sono altri attori e eventi significativi. In primo luogo, l'ECOMIG (ECOWAS Military Intervention in the Gambia), istituito in concomitanza con le contestate elezioni del 2016 e la successiva rimozione dell'ex Presidente Jammeh, rimane nel Paese. Il suo mandato è stato rinnovato più volte su richiesta del governo gambiano. Sebbene siano presenti truppe del Ghana e della Nigeria, la missione consiste principalmente in truppe senegalesi. In secondo luogo, ci sono stati scontri isolati tra i soldati dell'ECOMIG e i ribelli. All'inizio del 2022, quattro soldati senegalesi dell'ECOMIG sono stati uccisi e sette presi in ostaggio dai ribelli della regione di Casamance, lungo il confine tra Gambia e Senegal (sul lato senegalese del confine, anche se il confine è in pratica non chiaramente delimitato e ci sono rapporti mediatici contrastanti). Inoltre, più di 5.000 gambiani hanno abbandonato le loro case a causa dei combattimenti tra le forze senegalesi e i ribelli. Questi incidenti hanno sollevato preoccupazioni che il Gambia possa essere trascinato nel conflitto on-and-off della regione senegalese di Casamance. In terzo luogo, le dispute fondiari sono frequenti in Gambia, e talvolta queste dispute sfociano in violenza da parte dei membri della comunità. Tale violenza è generalmente considerata legittima dalle comunità interessate, anche se illegale. Tuttavia, è presentata come una risposta all'inadeguatezza del monopolio statale sull'uso della forza, piuttosto che come un interrogativo sul suo monopolio in primo luogo.

Alcuni incidenti relativi alla sicurezza vedono coinvolti aderenti a diversi partiti politici; scontri e proteste vengono spesso sedati con l'intervento delle forze di sicurezza gambiane, che si caratterizzano per un eccessivo uso della forza in tali occasioni. Questi incidenti non sono espressi in termini di etnia o caratterizzati da altre scissioni identitarie in quanto tali, ma le differenze etniche sono talvolta sublimite nel sistema dei partiti. Tali incidenti si sono verificati, in ogni caso, relativamente di rado sotto la presidenza Barrow.

SITUAZIONE SICUREZZA 2024

Tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, ACLED ha registrato in Gambia 4 eventi legati alla sicurezza [classificati come violenza politica] (di cui 1 classificato come rivolta (riot) e 3 come violenza contro i civili) che hanno causato una vittima. Inoltre, ACLED ha segnalato nello stesso periodo anche 4 eventi classificati come proteste.

Altre fonti riportano che il 18 febbraio 2024, durante un evento organizzato dal gruppo secessionista "No to Alliance" nella località di Serekunda, le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. L'evento, inizialmente autorizzato dalle autorità, è stato successivamente disperso a causa di presunte violazioni delle normative. Secondo il leader del movimento, Yaya Tamba, diverse persone sono state arrestate temporaneamente. Diverse persone hanno richiesto cure mediche dopo aver inalato gas lacrimogeni.

SITUAZIONE SICUREZZA 2025

Tra il 1° gennaio 2025 e il 27 marzo 2025 ACLED ha registrato in Gambia 1 evento legato alla sicurezza, classificato come violenza politica, (identificato come rivolta (*riot*)³). L'evento non ha causato vittime⁴. Nell'aprile 2025 non sono stati segnalati disordini nella sicurezza. La forza di stabilizzazione della CEDEAO (ECOMIG), composta principalmente da truppe senegalesi, è ancora presente in Gambia e ha una capacità limitata di sostenere le forze gambiane: il suo mandato è stato esteso per garantire la stabilità. Le sfide del Gambia sono principalmente legate alla criminalità organizzata e al controllo delle frontiere. Nel mese di marzo 2025, le autorità gambiane hanno collaborato con partner internazionali per interrompere una spedizione di cocaina, sequestrandone diversi chili al porto di Banjul. Inoltre, il governo ha riformato le forze armate e i servizi segreti- NIA (si veda focus specifico) per rafforzarne la professionalità e garantire il rispetto

³ Si veda in calce alla scheda la definizione della categoria "Political Violence" utilizzata da Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

⁴ ACLED, strumento Explorer, Political Violence Events and Fatalities, 01/01/2025 – 27/06/2025, Gambia, <https://acleddata.com/explorer/>, accesso del 30.06.2025

della rule of law. A livello comunitario, le controversie territoriali nelle province causano occasionalmente tensioni. Il contesto generale della sicurezza in Gambia è rimasto calmo e in miglioramento⁵.

Le fonti rilevano una situazione di sicurezza relativamente stabile nel 2025 rispetto ad eventi di violenza politica, ma con problemi crescenti di criminalità e preoccupazioni locali che richiedono vigilanza e interventi mirati. Dall'analisi della sicurezza OSAC è stato rilevato un aumento della criminalità legato a costi alimentari più alti, disoccupazione e risorse limitate; il livello di minaccia è stato aggiornato da alto a critico per alcune aree frequentate dal personale diplomatico; i reati più comuni sono crimini d'opportunità (borseggi, furti da veicoli, scippi); la violenza grave è descritta come rara, mentre i furti residenziali sono in aumento. Sono state segnalate operazioni di importazione di medicinali falsi e cibo contaminato; indagini e commenti che evidenziano una stagnazione del settore della sicurezza e carenze nella riforma del sistema di sicurezza nazionale⁶.

Dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ACLED ha registrato un totale di 5 eventi descritti come violenza politica in tutto il Gambia⁷.

Alla luce delle fonti sopra indicate, quindi, la situazione generale del Paese di origine del ricorrente non può ritenersi inquadrabile nell'ipotesi di cui all'articolo 14 lett. c) cit. come sopra precisata.

A diverse conclusioni deve giungersi per quanto concerne il riconoscimento della protezione speciale. Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, e applicabile al presente giudizio, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del medesimo decreto.

L'art. 7, co. 1, del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998 sopprimendo il terzo e il quarto periodo, sicché, nella formulazione applicabile al caso di specie, quest'ultima disposizione recita: *“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”*.

Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più *“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro [...]”* (Cass., sez.

⁵ Security Challenges in West Africa – April 2025 Report Gambia, 01/05/2025 | Octopus <https://www.octopusintelligence.com/security-challenges-in-west-africa-april-2025-report/> , data ultima verifica 30 giugno 2025

⁶ RDC - Refugee Documentation Centre, Legal Aid Board: COI Query Response Gambia - Security situation, 4 July 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2131442/2025_07_Gambia_Security_situation.pdf , data ultima verifica 26 novembre 2025

⁷ ACLED, Aggregated Data Africa, Nigeria, Edo State, Political violence, 01.01.2025 -31.12.2025, ultimo aggiornamento al 10.01.2026, <https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa> (accesso effettuato il 23.01.2026)

I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.

Pare evidente, pertanto, che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce **autonoma e diretta rilevanza** nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, che di certo a quel catalogo appartiene per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU.

Quanto ai parametri che dovrebbero guidare la valutazione del giudice, il fatto che essi non siano più indicati dal testo dell'art. 19, co. 1.1 non impedisce che questi assumano rilevanza anche nel mutato contesto normativo successivo al D.L. 20/2023. Indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, figurano infatti abbondantemente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quali parametri di valutazione della proporzionalità della misura di espulsione statale alla luce del diritto alla tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. È ben noto, infatti, che “[s]olo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere” (Cass., sez. I, n. 8400/2023, par. 3.3).

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, esaminata la documentazione in atti e alla luce delle allegazioni in fatto addotte, è emerso che il ricorrente è un soggetto vulnerabile, in particolare con riferimento all'esperienza vissuta in Italia, nelle campagne del foggiano, dove è stato vittima di sfruttamento lavorativo.

A tal proposito, il ricorrente ha riferito di essere stato a lungo sfruttato in qualità di bracciante agricolo nelle campagne pugliese, nello specifico a Borgo Mezzanone e a [REDACTED]

Nel corso dell'udienza del 25.11.2025, infatti, sono emersi degli elementi di fatto comprovanti lo sfruttamento lavorativo, quali, tra gli altri, una retribuzione difforme ai parametri normativi di riferimento, decurtazione di quest'ultima ad opera dei cd “caporali”, nonché condizioni abitative e igienico-sanitarie precarie: *“Nonostante io stessi lavorando come bracciante non avevo i soldi per vivere. Secondo me ero troppo sfruttato, lavoravo male, venivo pagato poco. Ed ero sotto un caporale africano. Mi viene chiesto se io sia mai stato picchiato, posso dire di no, ma violentemente ripreso verbalmente questo sì. Ho lavorato sotto caporalato anche quando lavoravo a [REDACTED]. Al tempo il caporale era bulgaro, ma posso dire che tutto sommato lì lavoravo bene e venivo pagato di più, almeno 10,00 euro l'ora. Era il 2023/2024, dopo che sono andato via da Borgo Mezzanone. Quando abitavo a Borgo Mezzanone le condizioni di vita erano bruttissime ed avevo molta paura,*

c'erano troppi africani tutti insieme e lì dentro c'era molta violenza e dovevi guardarti le spalle e stare attento.

A [REDACTED] invece io stavo bene, nessuno mi disturbava, facevo il mio lavoro; lì io vivevo in una casa abbandonata da solo. Non avevo la luce, né acqua corrente. Adesso vivo a Foggia da poco tempo, circa 4 mesi. [REDACTED]. Le condizioni di vita son sempre difficili. Abbiamo la luce ed anche l'acqua corrente. Ci sono altre persone che vivono lì, ma io ho i miei spazi.

Mi viene chiesto quante ore al giorno lavoravo, posso dire che, quando ero a Borgo Mezzanone, venivo pagato 5,00 o 7,00 euro all'ora per cui ero io che facevo più ore per poter guadagnare di più. Ero pertanto costretto dalla necessità a lavorare 8 o 9 ore al giorno. Lavoravo senza contratto. Venivo contattato da un caporale la mattina presto alle 5.00. Mi viene chiesto di spiegarmi meglio, posso dire che io insieme ad altre persone di Borgo Mezzanone la mattina mi facevo trovare in un punto sulla strada dove sapevamo passasse il caporale con il suo furgoncino. Eravamo in tanti. Il posto dove lavorare era sempre lo stesso. Ho anche conosciuto il proprietario del terreno che noi chiamavamo padrone. Era italiano. Sul posto di lavoro c'erano altre persone che ci controllavano e ci dicevano cosa dovevamo fare. Erano stranieri: non era il caporale che ci portava, ma altre persone. Erano violenti verbalmente con noi. Mi viene chiesto chi mi pagasse, posso dire che se io avessi avuto i documenti sarei stato pagato come gli altri tramite bonifico sulla post-pay, ma siccome ero senza documenti venivo pagato in contanti a fine giornata o al mese dal caporale. Io iniziavo a lavorare alle 6.30 del mattino. Io al caporale davo 5 euro solo quando era lui a trasportarmi sul posto di lavoro e poi io guadagnavo al mese circa 1000,00 euro ed al caporale davo a volte 150,00 euro a volte 250,00 al mese a seconda del guadagno effettivo. Mi viene chiesto se potessi non dare questi soldi al caporale, preciso che i soldi ci venivano dati dal caporale per cui era lui che decideva cosa trattenere. Lui ogni giorno mi prendeva dei soldi. Il capo italiano dava i soldi a lui e lui poi li dava a me, se il capo italiano non dava soldi giornalmente allora venivo pagato al mese.”

Al riguardo, pare utile precisare che quello di Borgo Mezzanone, luogo nel quale il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato come bracciante agricolo, è uno degli undici insediamenti nella provincia di Foggia dove vivono migliaia di migranti (provenienti soprattutto da Senegal, Gambia e Nigeria, ma anche da Marocco, Pakistan e Afghanistan). Con riferimento alle condizioni abitative, nei grandi ghetti come quello di Borgo Mezzanone che è la baraccopoli più grande d'Italia, vivono 3.500 persone solo nella stagione estiva. A caratterizzare questi insediamenti, sebbene diversi tra loro, sono il sovraffollamento, le condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, il fatto che non ci siano mezzi di trasporto che portino le persone a lavorare nei campi e a casa, l'assenza di luce, acqua e gas che in alcuni casi viene colmata con generatori e stufe e in altri, come nel Ghetto di Rignano, con

cisterne dell'acqua fornite dalla Regione. Nel borgo di Mezzanone si ovvia anche in un altro modo: ci si allaccia alla linea elettrica del centro d'accoglienza per migranti lì vicino⁸.

Gli elementi sopra rilevati trovano riscontro nelle due relazioni rilasciate nel 2021 e nel 2'23 (agli atti la relazione rilasciata dalla Cooperativa Sociale "Med Training, a firma della ██████████ ██████████, in data 15.11.2021, e quella rilasciata dalla Sociale CAT – Firenze, nell'ambito del progetto Demetra, a firma della ██████████ ██████████ in data 15.03.2023).

Nello specifico, nella relazione del 2023 vengono riportati gli stessi elementi dichiarati dal cittadino straniero, ossia: il reclutamento da parte di intermediari (o caporali) presso Borgo Mezzanone (Foggia) per lo svolgimento di lavoro irregolare, protrattosi per circa cinque anni; orari di lavoro non conformi ai limiti di legge, con assenza di riposo giornaliero e settimanale; impiego in nero o in regime di lavoro grigio, a seconda dei periodi; corresponsione di una retribuzione inferiore ai parametri normativi di settore, con indebite decurtazioni operate dai caporali o intermediari; violenze verbali, nonché condizioni di vita precarie.

È comunque opportuno precisare che, durante il colloquio tenutosi con la cooperativa nel 2021, il ricorrente aveva espressamente dichiarato di non voler aderire al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98. Interrogato su tale scelta nel corso dell'udienza tenutasi nel novembre 2025, l'istante ha dichiarato: *“Mi viene chiesto perché non ho voluto aderire al programma di protezione proposto dall'ente anti tratta, posso dire che non lo so, non avevo proprio paura, ma avrei accettato se mi fosse stato garantito un posto dove dormire. Avrei voluto aderire, ma non avrei saputo dove andare e avrei continuato a vedere le stesse persone e vivere sempre a Borgo Mezzanone. Non sarebbe stato facile e avevo paura di ripercussioni, anche di morire a causa delle mie parole e del fatto che avevo aderito. Avrei dovuto aiutare lo Stato contro i caporali, ma ho avuto paura.”*

Il rifiuto di adesione al programma sopra citato, tuttavia, non pare escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del soggetto; di contro, appare piuttosto un indice di una condizione di fragilità, riconducibile a contesti di forte precarietà e povertà, di isolamento ambientale e sociale, nonché di dipendenza dal datore di lavoro. Tale situazione nel suo complesso pare di per sé sufficiente a determinare un sovraccarico emotivo, rendendo verosimilmente complesso il processo di affrancazione.

Quanto emerso, dunque, evidenzia una condizione di vulnerabilità derivante da un vissuto di sfruttamento lavorativo. Con riferimento alla situazione attuale, è emerso che il ricorrente si trova in

⁸ Fra tutti, si v. <https://www.intersos.org/che-cose-il-ghetto-di-borgo-mezzanone/>;
<https://www.avvenire.it/attualita/dove-resistono-i-caporali-a-borgo-mezzanone-lintegrazione-e-sospesa>;
<https://www.meltingpot.org/tag/borgo-mezzanone/>.

Italia da 8 anni, per circa 5 anni, ha svolto attività lavorativa irregolare a Borgo Mezzanone; successivamente, ha lavorato a [REDACTED], con regolare contratto pur se in un contesto che presenta degli indici di sfruttamento lavorativo, come emerso in sede di udienza. Attualmente l'istante è alla ricerca di un'occupazione, mentre negli ultimi sei mesi del 2025 ha lavorato in modo regolare sebbene in un contesto estremamente precario: dal 31.05.2025 al 30.09.2025 ha lavorato con regolare contratto lavorativo come bracciante agricolo (agli atti unilav e busta paga relativa al mese di giugno 2025); dal 07.10.2025 al 04.11.2025 ha lavorato con regolare contratto nel settore della raccolta olive (agli atti unilav relativo ad un'assunzione a tempo determinato dal 07.10.2025 al 04.11.2025).

Per quanto attiene infine alla conoscenza della lingua, pur in assenza di certificazione, si evidenzia che il ricorrente ha svolto tutte le udienze in italiano, senza alcuna difficoltà.

In ragione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, nonché della difficile situazione economica in cui egli versava nel suo Paese d'origine, appare evidente che un eventuale rimpatrio risulterebbe altamente lesivo dei diritti di rispetto e dignità della persona e della vita privata e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.

Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal D.L. n. 130/2020, nella versione successiva al D.L. n. 20 del 2023, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore della ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Stante la reciproca soccombenza, essendo stata riconosciuta la sola protezione complementare, le spese di giudizio vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso:

dichiara che [REDACTED] (cod. fisc.: [REDACTED]), nato in Gambia il 01.01.1999, Id. [REDACTED] - CUI: [REDACTED] ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1. e 1.2, D. Lgs. n. 286/1998, nella versione successiva al D.L. n. 20 del 2023, e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008;

dispone

- la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura del ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno.
- Nulla sulle spese.

Così deciso in Cagliari, in data 28/01/2026 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Nicole Cefis

La Presidente

Dott.ssa Giulia Aresu